

**ELENCO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI OBBLIGHI DEL DATORE DI
LAVORO AI SENSI DEL D.L. 81/2008
(PER L'ELENCO ESAUSTIVO CONSULTARE SEMPRE LA NORMATIVA)**

- Nomina Rspp Responsabile servizio prevenzione e protezione dei rischi ed eventuali Aspp Addetto servizio prevenzione e protezione dei rischi (Nelle aziende artigiane ed industriali sino a 30 dipendenti può essere lo stesso datore di lavoro) **NON DELEGABILE**
- Nomina medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria
- Nomina incaricati pronto soccorso, antincendio ed evacuazione (nelle aziende sino a 5 dipendenti può essere lo stesso datore di lavoro)
- Informa i lavoratori del loro diritto a nominare un Rls (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
- Comunicazione all'Inail del nominativo Rls
- Indire la riunione periodica annuale in caso di più di 15 lavoratori
- Informazione dei lavoratori sui rischi
- Formazione dei lavoratori, rls, addetti al p.s. ed antincendio.
- Formazione del datore di lavoro in caso coincida con il Rspp.
- Formazione dei lavoratori addetti lavori in quota
- Formazione dei preposti
- Formazione ed addestramento lavoratori che utilizzano attrezzature che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici
- Valutazione dei rischi e relazione del documento di valutazione dei rischi (in caso sino a 10 dipendenti è consentita l'autocertificazione. (Limitatamente al singolo cantiere interessato l'accettazione da parte del datore di lavoro del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono adempimento alla valutazione dei rischi) **NON DELEGABILE**
- Valutazione dei rischi specifici (rumore, vibrazioni, chimici, stess lavoro correlato ecc.).
- Valutazione dei rischi derivanti da interferenze con subappaltatori e redazione del relativo documento (Duvri) (Limitatamente al singolo cantiere interessato l'accettazione da parte del datore di lavoro del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono adempimento alla valutazione del Duvri)
- Verifica idoneità tecnico-professionale in caso di subappalto nei cantieri edili
- Si attiene al TITOLO III per ciò che riguarda le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale
- Consegna i D.p.i.
- Consegna il tesserino di cantiere

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
OBBLIGHI DELLE IMPRESE AFFIDATARIE (TITOLARE DEL CONTRATTO DI APPALTO) E DELLE IMPRESE ESECUTRICI (IMPRESE CHE ESEGUONO UN'OPERA O PARTE DI ESSA)

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici:

- Curano i luoghi di lavoro secondo l'allegato XIII (Vedi sotto)
- Predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili
- Curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento
- Curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute
- Curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori
- Curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente
- Redigono il piano operativo di sicurezza.

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
OBBLIGHI DELLE IMPRESE AFFIDATARIE (TITOLARE DEL CONTRATTO DI APPALTO)

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria:

- Verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento
- Verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici.
- Verifica la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione
- In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività previste dalla stima dei costi della sicurezza (redatta dal coordinatore) siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
- Deve coordinare gli interventi derivanti dagli obblighi delle imprese esecutrici e delle imprese affidatarie

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
OBBLIGHI DELLE IMPRESE ESECUTRICI (IMPRESE CHE ESEGUONO UN'OPERA O PARTE DI ESSA)

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità
- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro
- la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

- Piano di sicurezza e di coordinamento (se previsto).
- Piano operativo di sicurezza.
- Piano di demolizioni (in caso di estese demolizioni).
- Piano di lavoro rimozione amianto (in caso di rimozione amianto).
- Copia della notifica preliminare all'organo di vigilanza territorialmente competente.
- Verifica dell'impianto di messa a terra eseguita prima della messa in esercizio del cantiere e copia della dichiarazione di conformità, rilasciata da un elettricista abilitato, per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed impianto di terra.
- Copia dei verbali di verifica periodica degli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche (Biennale)
- Dichiarazione di conformità del quadro elettrico di cantiere.
- Denuncia all'INAIL di nuovo lavoro
- Registro degli infortuni.
- Libro matricola e registro delle presenze (Libro unico).
- Copia conforme dell'autorizzazione ministeriale del ponteggio.
- Pimus
- Disegno esecutivo di come verrà utilizzato il ponteggio.
- Eventuale progetto e disegno del ponteggio nel caso non sia conforme allo schema-tipo.
- Libretti d'uso delle macchine ed attrezzature.
- Libretto dell'impianto di sollevamento di portata superiore a 200Kg completo dei verbali di revisione annuale effettuata dalla ASL
- Verbali di verifica periodica e annotazione della verifica trimestrale delle funi.
- Certificato di iscrizione della Camera di commercio delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi.
- Nomine dei soggetti referenti per la sicurezza (Rsp, Rls, Addetti primo soccorso – antincendio – evacuazione, medico competente).
- Documenti attestanti la formazione e l'informazione dei lavoratori e degli addetti
- Verbali di riunioni periodiche
- Valutazione del rischio del rumore
- Valutazione del rischio del vibrazione

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEI CORSI DI FORMAZIONE

- Rsppp datore di lavoro: in attesa dell'accordo conferenza stato-regioni
- Addetto primo soccorso: ogni 3 anni
- Addetto antincendio: in attesa del decreto di attuazione
- Addetto montaggio/smontaggio ponteggio: ogni 4 anni
- RIs: annuale, stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale, informarsi presso l'ente di formazione dell'Edilcassa

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

- Designa il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea
- Comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
- Verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI (vedi sotto), la verifica dell'idoneità tecnico-professionale si considera soddisfatta mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII (vedi sotto)
- Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI (vedi sotto), le richieste di cui al periodo che precede si considerano soddisfatte mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.
- Trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui sopra (verifica idoneità tecnico-professionale, dichiarazione dell'organico medio annuo e dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato)

ALLEGATO XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

ALLEGATO XIII
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE

1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente Decreto Legislativo.

PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI

1. Spogliatoi e armadi per il vestiario

1.1. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

1.2. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

1.3. La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l'igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.

2. Docce

2.1. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.

3. Gabinetti e lavabi

3.1. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

3.2. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.

3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.

3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.

3.5. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all'eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

4. Locali di riposo, di refezione e dormitori

4.1. I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia.

4.2. Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni di soddisfacente igienicità.

4.3. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro.

4.4. Nei locali di riposo e di refezione così come nei locali chiusi di lavoro è vietato fumare.

4.5. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono essere riscaldati nella stagione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, essere dotati di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario.

5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione

5.1. Non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40, l'aerazione e l'illuminazione devono essere sempre assicurate da serramenti apribili; l'illuminazione naturale, quando necessario, sarà integrata dall'impianto di illuminazione artificiale.

6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali

6.1. L'uso di caravan o roulotte quali servizi igienico-assistenziali, è consentito esclusivamente ad inizio cantiere per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell'installazione dei servizi di cantiere veri e propri.

6.2. L'uso di caravan o roulotte quali servizi igienico-assistenziali, è consentito nei cantieri stradali di rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in aggiunta agli ordinari servizi igienico assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.

PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI

1. I posti di lavoro all'interno dei locali in cui si esercita l'attività di costruzione, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, devono soddisfare alle disposizioni di seguito riportate.

1. Porte di emergenza

1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.

1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.

2. Aerazione e temperatura

2.1. Ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste.

2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente.

2.3. Durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.

3. Illuminazione naturale e artificiale

3.1. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali

4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucchiolevoli.

4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.

4.3. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi.

5. Finestre e lucernari dei locali

5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.

5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti.

6. Porte e portoni

6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali.

6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti.

6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.

6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

7. Vie di circolazione e zone di pericolo

7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.

7.2. Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate in maniera ben visibile.

8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili

8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.

8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.

8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.

ALLEGATO XVII
IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

- 1) Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
 - b) documento di valutazione dei rischi o autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi
 - c) documento unico di regolarità contributiva
 - d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente Decreto Legislativo
- 2) I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
 - b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
 - c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
 - d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo
 - e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- 3) In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.